

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CHIRURGIA IN ETA' PEDIATRICA

TRA

L'**Azienda Sanitaria Locale di Viterbo**, con sede legale in Viterbo, Via Enrico Fermi 15, Codice Fiscale 01455570562, nella persona del Direttore Generale f.f., Dott.ssa Antonella Proietti, domiciliata per la carica presso la sede della ASL, parte denominata anche "ASL"

E

L'**Ospedale Pediatrico Bambino Gesù** – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Istituzione della Santa Sede - parte denominata "OPBG", con sede a Roma Piazza Sant'Onofrio 4, in una delle zone extraterritoriali riconosciute dal Trattato Lateranense del 1929, Codice Fiscale 80403930581 nella persona del Dr Massimiliano Raponi nella sua qualità di Direttore Sanitario dell'OPBG e come tale munito di idonei poteri

PREMESSO CHE

- Al fine di ridurre il fenomeno della mobilità passiva intraregionale ed extraregionale relativa alla popolazione in fascia pediatrica, l'ASL di Viterbo è interessata al rinnovo della Convenzione sottoscritta con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in data 15/07/2022, scaduta il 31/12/2022, e finalizzata all'erogazione da parte dell'OPBG di attività ambulatoriali e chirurgiche per venire incontro alle necessità della popolazione in età pediatrica residente nel territorio della provincia di Viterbo;
- la ASL di Viterbo ritiene necessario proseguire il percorso di "formazione in training" rivolto ai propri Dirigenti Medici Anestesisti per interventi di chirurgia pediatrica nella fascia di età uguale o superiore a 4 anni anche al fine di allinearsi alle raccomandazioni clinico-organizzative SIAARTI-SARNePI per l'anestesia in età pediatrica;
- per tali finalità ha elaborato un "progetto équipe itineranti", a cura del Direttore dell'UOC Formazione e Valutazione dell'Applicazione dei processi assistenziali e degli esiti di salute dell'ASL di Viterbo;
- l'OPBG è un IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) Istituzione della Santa Sede, che svolge attività assistenziale e caritatevole finalizzata alla cura dei pazienti in età pediatrica;

- l'OPBG, per effetto dell'art. 4 del D.Lgs. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. e della Legge n.187 del 18 maggio 1995, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 15 febbraio 1995 tra il Governo Italiano e la Santa Sede, è incardinato nel Sistema Sanitario Italiano;
- l'OPBG, riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per la disciplina della pediatria, svolge attività di ricerca, diagnosi, ricovero e cura nelle diverse specialità per soggetti in età pediatrica ed evolutiva. L'Istituto promuove altresì il continuo progresso nelle metodiche diagnostiche e nelle terapie per il raggiungimento dei più elevati livelli scientifici e clinici;
- l'OPBG, in ragione dell'elevato livello di specializzazione, collabora con soggetti, enti ed istituzioni pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per l'esecuzione di attività di assistenza, cura e ricerca, nell'ottica del perseguimento della finalità costitutiva dell'OPBG;
- l'OPBG, in coerenza con la propria finalità costitutiva ed in ragione delle attività di assistenza, cura e ricerca in favore dei pazienti in età pediatrica, collabora alla realizzazione del bene materiale e spirituale della popolazione;
- l'OPBG ha manifestato la propria disponibilità al rinnovo annuale del rapporto in parola, condividendo il contenuto del progetto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – Oggetto della Convenzione

L'OPBG si impegna a rendere prestazioni di chirurgia pediatrica di medio-bassa complessità in regime di ricovero diurno e APA, e di attività di specialistica ambulatoriale e diagnostico-strumentale nei confronti dei pazienti in età pediatrica, nella fascia di età uguale o superiore a 4 anni del P.O. di Belcolle, presso la UOC di Pediatria di quest'ultimo. Le attività saranno svolte dai Dirigenti Medici dell'OPBG, in considerazione della comprovata esperienza maturata nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e del know-how sviluppato all'interno di un centro di eccellenza nazionale ed internazionale. L'obiettivo della collaborazione tra l'OPBG e l'ASL di Viterbo mira al potenziamento e alla qualificazione delle attività attraverso:

- l'esecuzione di interventi di chirurgia pediatrica nella fascia di età uguale o superiore a 4 anni;
- formazione del personale medico anestesista dell'ASL di Viterbo negli interventi chirurgici su pazienti appartenenti a tale fascia di età.

ART. 3 – Condizioni generali

Le Parti concordano quanto segue:

1. l'ASL di Viterbo si impegna:

- a dedicare 2 stanze dell'UOC Pediatria con 2 letti ciascuna per i bambini del Day Surgery nelle giornate individuate per lo svolgimento delle prestazioni;
- a mettere a disposizione le attrezzature ed il personale di supporto, infermieristico ed ausiliario, occorrente per tutte le attività oggetto della presente Convenzione;
- a garantire la piena conformità delle strutture e degli spazi che saranno posti a disposizione dei Medici dell'OPBG agli standard di sicurezza e di igiene ambientale, con particolare riguardo alla sussistenza di requisiti tecnici, impiantistici, tecnologico-strumentali ed igienico-ambientali;
- a garantire la reperibilità chirurgica notturna.

2. L'OPBG si impegna:

- a mettere a disposizione un medico chirurgo
 - per lo svolgimento di attività di chirurgia pediatrica in regime di ricovero diurno ed in APA;
 - per la prestazione di attività ambulatoriale;
- a mettere a disposizione un medico anestesista
 - per la partecipazione ad interventi di chirurgia pediatrica insieme al medico chirurgo proveniente dell'OPBG;
 - per attività formativa rivolta al personale medico anestesista dell'ASL di Viterbo.

Le Parti, inoltre, garantiscono la piena sussistenza dei requisiti professionali richiesti dalla vigente disciplina del Servizio Sanitario Nazionale e la comprovata esperienza dei Dirigenti Medici coinvolti nelle attività oggetto del presente accordo convenzionale; garantiscono, altresì, che le risorse che saranno incaricate delle attività pertinenti alla collaborazione opereranno nel rispetto di tale disciplina e di quella applicabile a ciascuna Parte.

Le prestazioni professionali saranno rese dai Medici specialisti dell'OPBG, secondo le indicazioni impartite dal referente dell'ASL, nel rispetto di ogni obbligo di legge anche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di tutela della riservatezza dei dati e di deontologia professionale.

ART. 4 – Modalità di erogazione delle prestazioni

A regime, si prevedono accessi per 2 giorni al mese (per complessive ore massime mensili pari a 16 per specialità chirurgica e 16 per specialità anestesiologicala) da dedicare all'attività chirurgica secondo le seguenti modalità:

Mattina: seduta operatoria di chirurgia pediatrica

Pomeriggio: ambulatorio di chirurgia pediatrica

Al Day Surgery accederanno i bambini inseriti nel sistema informatizzato di gestione delle sale operatorie, dopo visita ambulatoriale che abbia posto indicazione ad intervento chirurgico. I pazienti saranno chiamati dal personale della day surgery secondo le modalità previste dall'UOAC che preparerà la lista operatoria ed a cui verranno consegnate le cartelle cliniche, dopo l'inserimento nel sistema informatizzato suddetto.

Le prestazioni di Day Surgery verranno articolate come di seguito riportato:

1° ACCESSO: il bambino effettuerà esami ematici di routine, visita anestesiologicala e tampone molecolare per la ricerca del virus SARS CoV2. Al genitore accompagnatore (che dovrà essere lo stesso in tutti e 3 gli accessi di DS) verrà effettuato tampone rapido per la ricerca del virus SARS CoV2.

Saranno oggetto di possibile intervento chirurgico le patologie di cui all'Allegato sub 2_.

2° ACCESSO: rappresentato dall'intervento chirurgico che avverrà in regime di Day Surgery (ad eccezione degli interventi per fimosi che saranno in APA) con ricovero la mattina stessa dell'intervento e dimissione entro le ore 20:00. Saranno gestiti dal Chirurgo Pediatra e dall'Anestesista dell'OPBG, coadiuvati da un Anestesista di Belcolle "in training". La dimissione avverrà dopo visita del Chirurgo Pediatra dell'OPBG. In caso di insorgenza di complicanze post-operatorie il bambino verrà trattenuto e spostato in regime di ricovero ordinario.

Nei giorni di seduta operatoria verrà assicurata dalla ASL la reperibilità chirurgica notturna.

3° ACCESSO: consiste nel controllo post-operatorio che verrà effettuato secondo il tempo individuato dal chirurgo pediatrico dell'OPBG.

Eventuali ulteriori accessi successivi verranno identificati come visite di follow up a seguito di relativa prescrizione medica.

Per le attività sopra descritte, è previsto un impegno da parte dell'OPBG di n. 2 accessi mensili così organizzati:

- circa 10 ore ambulatoriali mensili per il chirurgo e/o l'anestesista;
- circa 22 ore per attività chirurgica (4 interventi ad accesso che fanno riferimento ai

DRG degli interventi individuati);

Eventuali modifiche agli accessi potranno essere richieste dall'ASL con preavviso minimo di 10 giorni. In caso di mancato rispetto di tale termine di preavviso, nessuna responsabilità potrà essere ascritta all'OPBG in relazione alla mancata copertura dell'accesso interessato.

Le prestazioni saranno effettuate dall'OPBG nei locali individuati e resi disponibili dall'ASL comprensivi del materiale e delle attrezzature, nonché del supporto del personale sanitario (infermieri, tecnici, OSS).

Le prestazioni oggetto della Convenzione potranno essere effettuate dal personale dell'OPBG e dai collaboratori autonomi dell'OPBG resisi autonomamente disponibili, con competenze specifiche per le attività oggetto della presente convenzione. Resta inteso che gli accessi potranno essere svolti solo nel rispetto del riposo garantito per legge.

ART. 5 – Formazione e Ricerca

Le parti potranno altresì avviare una collaborazione nell'ambito scientifico, di formazione e ricerca inerente l'ambito della presente convenzione.

Il predetto rapporto di collaborazione dovrà essere formalizzato tramite apposito accordo scritto e firmato dai rispettivi rappresentanti legali ovvero dai soggetti muniti di idonei poteri.

ART. 6 – Telemedicina e teleconsulto

Le parti convengono che, oltre allo svolgimento dell'attività in presenza, è opportuno sviluppare modalità di teleconsulenza e televisita, su richiesta da parte della ASL ad eventuale integrazione del lavoro di equipe svolto sul campo. Tali modalità dovranno essere oggetto di apposito atto integrativo del presente accordo.

ART. 7 – Corrispettivo

Per le attività erogate ed individuate nel presente accordo, l'ASL di Viterbo si impegna a corrispondere all'OPBG le seguenti tariffe:

- € 60,00 per ogni ora di attività ambulatoriale;
- 60% del DRG (ricovero e/o Day Surgery);
- 60% del valore APA;
- € 40,00 (rimborso forfettario per le spese di viaggio).

Il Referente clinico dell'OPBG presenterà, con la validazione del Referente clinico del P.O. di Belcolle, il rendiconto delle ore effettuate per l'attività ambulatoriale e l'elenco dettagliato degli interventi chirurgici effettuati per tipologia (in regime di Day Surgery ed in APA).

Il Referente amministrativo della ASL di Viterbo provvederà a richiedere la certificazione dei dati alla UO Sistemi Informativi all'interno dei flussi informativi aziendali e regionali (flussi SIO e SIAS).

La rendicontazione delle ore effettivamente prestate ed il dettaglio delle prestazioni erogate con i relativi DRG dovranno poi essere trasmessi dal Referente amministrativo dell'ASL di Viterbo, entro il trimestre successivo a quello di riferimento, al Referente amministrativo dell'OPBG al seguente indirizzo di posta elettronica stefano.calamelli@opbg.net e a mezzo Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Convenzioni "on site", Viale di Villa Pamphili, 100 - 00152 Roma per consentire l'emissione della relativa fattura elettronica da parte dell'OPBG.

La ASL di Viterbo si riserva la facoltà di rimodulare le tariffe concordate, previo nuovo accordo con l'OPBG, qualora intervengano eventuali esigenze o eventuali modifiche/integrazioni dei LEA o delle normative inerenti la valorizzazione delle prestazioni durante il periodo di vigenza del rapporto convenzionale.

ART. 8 – Pagamenti

La ASL di Viterbo provvederà a versare trimestralmente, tramite bonifico bancario, le somme spettanti all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS sul c/c bancario CODICE IBAN IT54 T030 6905 0201 0000 0063 876 (SWIFT:BCITITMM700), entro 30 giorni dall'emissione di fattura da parte dell'OPBG medesimo, in base al riepilogo trimestrale delle prestazioni di cui al precedente art. 5.

Il mancato o ritardato pagamento darà luogo all'interesse legale sulle somme scadute in favore dell'OPBG, salvo maggiori spese, senza necessità di formale costituzione in mora.

Resta altresì inteso che la ASL non potrà eccepire a giustificazione di eventuali ritardi o omissioni di pagamento l'eventuale inadempimento da parte degli utenti o delle eventuali Compagnie Assicuratrici degli stessi.

L'ASL si impegna a saldare gli importi eventualmente dovuti all'OPBG in virtù di pregresse attività svolte in suo favore dall'OPBG e ciò prima della sottoscrizione della presente Convenzione che, in assenza, non potrà essere formalizzata.

ART. 9 – Aspetti assicurativi

La ASL assume a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei rischi per infortunio e per la responsabilità professionale medica dei medici dell'OPBG in relazione alle attività svolte in virtù del presente accordo, con copertura assicurativa.

L'ASL assume a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei danni derivanti a terzi nella conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzati per l'attività dedotta nel presente accordo, con copertura assicurativa o con modalità alternativa.

L'ASL garantisce le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) sollevando l'OPBG da qualsiasi onere relativo.

Si prende atto che l'OPBG è dotato di polizza assicurativa per la responsabilità derivante dalla professione medica per dipendenti e collaboratori. Al personale medico dipendente dell'OPBG si applica il CCNL ARIS ANMIRS 1998/2001 che limita l'ipotesi di rivalsa dell'OPBG nei confronti del medico alla sola ipotesi di dolo. Per quanto concerne gli eventuali collaboratori di cui si avvale l'OPBG, si prende atto che gli stessi sono dotati di apposite polizze assicurative personali, le quali dovranno essere presentate nel caso in cui vengano richieste dalla ASL di Viterbo.

ART. 10 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione, che ha anche carattere ricognitivo dal 1° gennaio 2023, ha durata di un anno e alla data del 31/12/2023 cesserà automaticamente senza possibilità di rinnovo tacito.

Per quanto precede, qualora nelle more della formalizzazione della presente convenzione vengano espletate attività da parte di Medici OPBG, la regolamentazione delle stesse sarà disciplinata dal presente accordo.

Previa positiva valutazione e autorizzazione procedurale dell'OPBG, la Convenzione potrà essere rinnovata, mediante accordo scritto firmato da soggetti muniti di idonei poteri, esclusivamente su espressa volontà delle Parti e a seguito di specifica richiesta da effettuare, di norma, almeno due mesi prima della scadenza.

Durante la vigenza del rapporto convenzionale, entrambe le Parti stipulanti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, mediante comunicazione scritta all'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da comunicarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima.

In caso di recesso, l'OPBG avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dall'ASL.

Resta altresì inteso che, alla data di cessazione della presente Convenzione, saranno fatte salve le attività già espletate dall'OPBG o per le quali l'OPBG medesimo abbia assunto degli impegni e che, di conseguenza, l'ASL si impegna, sin da ora, a corrisponderne gli importi.

ART. 11 – Referenti

L'OPBG individua quali propri referenti:

- la Dott.ssa Daniela Perrotta, Responsabile UOC Anestesia, Rianimazione e Comparto Operatorio Palidoro che coordina la corretta implementazione della Convenzione ed il relativo monitoraggio con riferimento a tutti gli aspetti specialistici di natura clinico-assistenziale.
- il Dott. Stefano Calamelli, Responsabile del Servizio Attività LAPI, il quale coordinerà la corretta implementazione della Convenzione ed il relativo monitoraggio con riferimento a tutti gli ulteriori aspetti di natura amministrativa ed in quest'ambito assicura riscontro della quantità e qualità delle prestazioni oggetto della Convenzione stessa.

Il Referente clinico dell'ASL di Viterbo per gli adempimenti collegati alla presente Convenzione è il Direttore della UOC di Pediatria, Dott. Giorgio Bracaglia, al quale competono le attività di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità nonché ogni altro adempimento tecnico-sanitario relativo all'esecuzione della Convenzione.

Il Referente per l'attività amministrativa dell'ASL di Viterbo viene individuato nella persona della Dott.ssa Annunziata Minopoli, Direttore della UOC Affari Generali.

ART. 12 – Variazioni

Le prestazioni non espressamente disciplinate nell'oggetto del presente contratto dovranno essere oggetto di separata pattuizione. Le eventuali integrazioni e/o modifiche dovranno essere espressamente concordate tra le Parti e risultare da atto scritto da parte dei rispettivi rappresentanti legali o procuratori muniti di idonei poteri. Conseguentemente, qualunque prestazione richiesta dall'ASL eccedente i limiti della presente Convenzione o dalla stessa difforme non verrà fornita dall'OPBG, in quanto da ritenersi non prevista dalla stessa e, come tale, non dovuta.

ART. 13 – Spese

La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo e potrà essere registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 con oneri a carico del richiedente la registrazione.

ART. 14 – Codice etico

L'OPBG ha adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito web www.ospedalebambinogesu.it

L'ASL si impegna, anche per i propri dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., ad agire in linea con i valori, i principi e le regole di condotta indicati nel Codice Etico OPBG e a non porre in essere condotte o comportamenti in contrasto con i medesimi.

L'ASL si impegna, inoltre, a segnalare a OPBG qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i predetti valori, principi e regole di condotta di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale. La segnalazione dovrà essere indirizzata al Collegio dei Revisori dei Conti, utilizzando la mail segnalazioni.codiceetico@OPBG.net

L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per l'OPBG di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 del Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

ART. 15 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "RGPD") e nel D. Lgs. n. 196/2003 e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

Nell'instaurazione ed esecuzione del rapporto disciplinato dalla presente Convenzione i dati personali trattati si riferiscono ai pazienti dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo (di seguito "pazienti") e a dipendenti, collaboratori e comunque qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte.

Con riferimento al trattamento di dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dalla presente Convenzione, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1 del RGDP, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGDP che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

Con riferimento al trattamento di dati personali dei pazienti effettuati nell'ambito della presente Convenzione, l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo è Titolare del trattamento mentre OPBG è Responsabile del trattamento. I rapporti tra le Parti relativi al trattamento dei dati personali sono regolati dal contratto Allegato sub 1_, stipulato ai sensi dell'art. 28 del RGPD, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 16 – Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto le Parti preliminarmente si impegnano a comporre in via bonaria ogni eventuale conflitto e, solo nella impossibilità di raggiungere un accordo, espressamente convengono di accettare la giurisdizione esclusiva del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e successivi gradi con applicazione delle norme sostanziali e procedurali vigenti in quello Stato, così derogandosi alla giurisdizione del Giudice Italiano.

All.1: Atto di Nomina a Responsabile Esterno

All.2: Elenco Patologie

Letto, confermato e sottoscritto.

Viterbo, li _____

Roma, li _____

Azienda Sanitaria Locale Viterbo
Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Antonella Proietti

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Il Direttore Sanitario
Dott. Massimiliano Raponi